



**News per i Clienti dello
studio**

N. 09
Del 06 Marzo 2025

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Rottamazione quater: come essere riammessi se decaduti

Rottamazione quater: per i contribuenti decaduti riammissione consentita con domanda entro il 30 aprile.

Il nuovo calendario per i pagamenti

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio tra le altre norme, consente la riammissione dei decaduti al 31 dicembre 2024 dalla Rottamazione quater.

Relativamente alla Rottamazione 5 (quinquies) dopo le dichiarazioni di cautela del Vice Ministro Leo, il Ministro Giorgetti non ha smentito la possibilità di una nuova misura agevolativa.

Rottamazione quater: riammessi i decaduti

Come evidenziato anche dall'Agenzia della Riscossione, la Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 ("Milleproroghe"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell'inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. "decaduti") a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un piano di pagamento della "Rottamazione-quater" - per i quali:

- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.

Rottamazione quater: come essere riammessi se decaduti

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il **30 aprile 2025**, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle Entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

- in un'unica soluzione, entro il **31 luglio 2025**, oppure
- fino a un numero massimo di **dieci rate** consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Rottamazione quater: cosa succede dopo la riammissione

La Riscossione ha chiarito che per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il **prossimo 30 aprile**, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, **entro il 30 giugno 2025**, una Comunicazione con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all'intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

Si rammenta infatti che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi". Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.